

Codice penale

(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251)

Codice penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n.1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO TREDICESIMO. Dei delitti contro il patrimonio - CAPO SECONDO. Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Articolo 640 - Truffa

In vigore dal 1 luglio 1931

Libro 2 - Dei delitti in particolare Titolo 13 - Dei delitti contro il patrimonio Capo 2 - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. (1)